



Notaio

Roberta de Paoli Ambrosi

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Villanuova s/C, Viale Brescia 1/A
T. 030/296510 F. 030/2906473
info@notaigdpa.it

Repertorio N.4220

Raccolta N.2905

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre.
(16.12.2020)

In Brescia (BS), via Benacense n. 9/A.

Io sottoscritta Avv. dott.ssa ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società:

- "**FOREVER BAMBU' 28 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**" unipersonale, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), Ss 11 Padana Superiore n. 16/18, Codice Fiscale 11492330961, Partita I.V.A. 11492330961, capitale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al n. 11492330961 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 2606745, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **RISSONE EMANUELE**, nato a Genova (GE) l'1 giugno 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, assunta la presidenza dell'adunanza, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-videoconferenza alla mia costante presenza, in data 16/12/2020 alle ore 18 (diciotto) e 54 (cinquantaquattro) minuti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- revoca della delibera dall'assemblea dei soci riunitasi in data 14 dicembre 2020 giusta verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi di Brescia, rep. n. 4.204/2.891 in corso di registrazione;

- modifiche ed integrazioni dello statuto propedeutiche alla raccolta di capitale di rischio attraverso piattaforme online - c.d. *equity crowdfunding*;

- modifiche ed integrazioni dello statuto relative alla conversione delle quote attuali in quota di categoria "A" con diritti eguali a quelle in essere;

- modifiche ed integrazioni dello statuto sociale al fine di inserire le deroghe al diritto comune di cui all'articolo 26 del D.L. 179/2012;

- aumento del capitale sociale a pagamento, da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 4.945.000,00 (quattromilioninovecentoquarantacinquemila virgola zero zero) e quindi per nominali euro 4.935.000,00 (quattromilioninovecentotrentacinquemila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, tra cui devono intendersi ricompresi gli attuali soci, mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013, successive modifiche e integrazioni, al prezzo complessivo di euro 7.980.500,00 (settemilioninovecentottantamilacinque-

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 17/12/2020

N. 56261

SERIE 1T

€ 200,00

cento virgola zero zero) di cui euro 3.045.500,00 (tremilioni-
niquarantacinquemilacinquecento virgola zero zero) per so-
vrapprezzo, da liberarsi in denaro, suddiviso in quattro
tranches scindibili progressive e da attuarsi mediante emis-
sione di n. 2 (due) categorie di quote fornite di diritti di-
versi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 179/2012;

- adozione di nuovo testo di statuto sociale;
- delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi ne-
cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo-
sito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 c.c. A tal
fine io notaio procedo alla verbalizzazione dell'assemblea
come segue, precisando che, ai fini di una migliore intelli-
gibilità del presente atto, i fatti che si sono svolti nel-
l'assemblea sopra citata vengono descritti al tempo indicati-
vo presente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CONSTATATO

- che in questa sede è presente, in proprio, l'intero capita-
le sociale, portato dal socio unico:

--- "FOREVER BAMBU' HOLDING S.R.L.", con sede in Cernusco
sul Naviglio (MI) strada statale SS 11 Padana Superiore n.
16/18, titolare in proprio di una quota sociale di nominali
euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) corrispondente
al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. RISSONE
EMANUELE, sopra generalizzato, e dai Consiglieri signori
LAJO MAURO, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 13 giugno
1972, e PESCE ROBERTO, nato a Genova (GE) il 31 agosto 1967,
tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale e col-
legati in audio-videoconferenza, legittimati ai sensi di sta-
tuto;

- che dell'organo amministrativo sono presenti il Presidente
RISSONE EMANUELE ed il consigliere LAJO MAURO, entrambi col-
legati in audio-videoconferenza, e che pertanto è presente
l'intero organo amministrativo;

- che non sussistono i presupposti per l'istituzione dell'or-
gano di controllo ai sensi dell'articolo 2477 c.c.;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente infor-
mati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totali-
taria ed apre la discussione.

Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente
alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del
giorno.

Prende per primo la parola il Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, il quale inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni che suggeriscono di revocare tutto quanto deliberato dall'assemblea dei soci riunitasi in data 14 dicembre 2020 giusta verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi di Brescia, rep. n. 4.204/2.891 in corso di registrazione.

Propone quindi di riesaminare gli argomenti all'ordine del giorno.

A tal uopo, egli dà atto che la società è stata costituita da pochi giorni, che il capitale sociale è interamente versato ed esistente e che non ricorre alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.

Indi il Presidente ricorda ai presenti che nell'attuale statuto sociale sono già previste le deroghe al diritto comune delle S.R.L. di cui al D.L. 179/2012 ma segnala la necessità di effettuare alcune modifiche ed integrazioni propedeutiche all'offerta di sottoscrizione di un aumento del capitale a pagamento mediante piattaforme online, c.d. *equity crowdfunding*, in conformità al D.L. 179/2012, s.m.i., agli articoli 50-quinquies e 100-ter del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i.

In particolare, egli spiega la necessità di adeguare lo statuto alle prescrizioni del citato Regolamento Consob introducendo l'obbligo di comunicare alla società e di pubblicare nel sito Internet della società eventuali patti parasociali.

Proseguendo nella trattazione il Presidente spiega che, in vista del deliberando aumento di capitale sociale a pagamento da collocare tramite portali di *equity crowdfunding*, si rende opportuno qualificare tutte le attuali quote sociali, così all'uopo convertendole, quali quote denominate di categoria "A" fornite di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi e quindi con eguali diritti a quelli attualmente in essere. Propone inoltre di prevedere la possibilità di emettere, sempre in sede di aumenti di capitale sociale da collocare tramite portali di *equity crowdfunding*, categorie di quote di tipo "B" che saranno prive del diritto di voto e di cui, quindi, non si terrà conto ai fini della determinazione dei quorum e delle maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e/o dallo statuto. A tal fine verrà modificato l'art. 5.1 dello statuto sociale, restando inteso che le quote prive del diritto di voto potranno essere emesse se e fino a quanto sussistano in capo alla società i requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e nei limiti della stessa.

Indi il Presidente prosegue la propria trattazione illustrando i motivi di carattere economico-finanziario e strategico che suggeriscono di procedere ad un aumento del capitale sociale, anche mediante offerta di quote di nuova sottoscrizione su portali online attraverso la raccolta di capitale denominata *equity crowdfunding*, ricordando che la società è in

possessione dei requisiti oggettivi e soggettivi di start up innovativa.

Egli in particolare propone di aumentare il capitale sociale a pagamento per complessivi nominali euro 4.935.000,00 (quattromilioninovecentotrentacinquemila virgola zero zero) mediante emissione di n. 2 (due) categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 179/2012, da liberarsi in denaro e da offrirsi in sottoscrizione a terzi - tra cui devono intendersi ricompresi i soci - anche mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013, successive modifiche e integrazioni, al prezzo complessivo di euro 7.980.500,00 (settemilioninovecentottantamilacinquecento virgola zero zero) di cui euro 3.045.500,00 (tremilioniquarantacinquemilacinquecento virgola zero zero) per sovrapprezzo. A tal proposito il Presidente precisa che l'aumento integrerà un'unica operazione, sebbene suddiviso in quattro tranche successive, di cui va ad esporre analiticamente i dettagli; in particolare, chiarisce che tutte le tranche avranno carattere scindibile progressivo.

Egli illustra quindi tutte le caratteristiche del proposto aumento di capitale e delle quote offerte in sottoscrizione ed evidenzia che l'offerta potrà avvenire anche tramite il portale di equity crowdfunding <https://www.opstart.it>, gestita dalla società "OpStart s.r.l." con sede in Bergamo, Largo Adua n° 1, P.iva: 04067590168, Iscrizione n. 18, delibera n. 19441 del 11/11/2015, società in possesso di tutti i requisiti previsti anche dalle più recenti modifiche del Regolamento Consob n. 18592/2013, con la precisazione che, una volta pubblicata sulla piattaforma online, l'offerta di aumento avrà natura irrevocabile.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società "FOREVER BAMBU" 28 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." unipersonale

udita

la proposta del presidente dell'assemblea,

DELIBERA

1) Di revocare tutto quanto deliberato dall'assemblea dei soci riunitasi in data 14 dicembre 2020 giusta verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi di Brescia, rep. n. 4.204/2.891 in corso di registrazione;

2) di inserire in statuto l'obbligo di comunicare alla società e di pubblicare nel sito Internet della società eventuali patti parasociali, modificando all'uopo l'articolo 31 del vigente statuto contenente le deroghe al diritto comune delle S.R.L. di cui al D.L. 179/2012;

3) di convertire tutte le quote dell'attuale capitale in quote di categoria "A", dotate di ogni diritto amministrati-

vo ed economico, e di prevedere che in sede di aumento del capitale la società possa emettere anche quote di categoria "B", prive del diritto di voto;

4) di aumentare il capitale sociale a pagamento da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 4.945.000,00 (quattromilioninovecentoquarantacinquemila virgola zero zero) e quindi **per nominali euro 4.935.000,00** (quattromilioni-novecentotrentacinquemila virgola zero zero), in quattro tranche successive, tutte scindibili e progressive, mediante emissione di due categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione a terzi (tra cui devono intendersi ricompresi anche gli attuali soci, ai quali non è riconosciuto tuttavia alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote), anche mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i., **al prezzo complessivo di euro 7.980.500,00** (settemilioninovecentottantamilacinquecento virgola zero zero) di cui euro 3.045.500,00 (tremilioni-quarantacinquemilacinquecento virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro e precisamente:

4.a. con una prima tranche denominata "**tranche 1**", di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione-cinquecentomila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione al prezzo complessivo di euro 2.850.000,00 (duemilioni-ottocentocinquantamila virgola zero zero) di cui euro 1.350.000,00 (unmilione-trecentocinquantamila virgola zero zero) per sovrapprezzo;

4.b. con una seconda tranche denominata "**tranche 2**", di nominali euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione alla pari e dunque al prezzo complessivo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) senza sovrapprezzo, riservata a coloro che al momento della sottoscrizione della "tranche 2" abbiano già investito nelle società

"Forever Bambù 8" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 27" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18

ovvero nella "**tranche 1**" del presente aumento,

singolarmente o cumulativamente, tra nominale e sovrapprezzo, un importo non inferiore ad euro 22.800,00 (ventidue-mila-ottocento virgola zero zero);

4c. con una terza tranche denominata "**tranche 3**", di nominali euro 1.350.000,00 (unmilione-trecentocinquantamila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione al prezzo complessivo di euro 1.755.000,00 (unmilione-settecentocinquantacinquemila virgola zero zero) di cui euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila virgola zero zero) per sovrapprezzo, riservata a coloro che al momento della sottoscrizione della "tranche 3" abbiano già investito a titolo di sottoscrizione

di capitale un qualsiasi importo in una delle seguenti società

"Forever Bambù 3" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 4" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 5" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 6" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 7" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 8" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 9" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 10" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 11" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 12" con sede in Darfo Boario Terme (BS) in via Manifattura 31/c,

"Forever Bambù 13" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 14" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 15" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 16" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 17" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 18" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 19" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 20" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 21" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 22" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 23" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 24" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 25" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 26" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18,

"Forever Bambù 27" con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in SS 11 Padana superiore n. 16/18

ovvero nella "tranche 1" del presente aumento;

4d. con una quarta tranche denominata "**tranche 4**", di nominali euro 1.335.000,00 (unmillionetrecentotrentacinquemila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione al prezzo complessivo di euro 2.625.500,00 (duemilioneiseicentoventicinquemilacinquecento virgola zero zero) di cui euro 1.290.500,00 (unmillioneduecentonovantamilacinquecento virgola zero zero) per sovrapprezzo;

5) di prendere atto che detto aumento avrà le seguenti caratteristiche:

5.a. potrà essere offerto anche mediante ricorso alla piattaforma online di equity crowdfunding /<https://www.opstart.it>, gestito dalla società OPSTART S.r.l. sopra citata, con la precisazione che, una volta pubblicata sulla piattaforma online, l'offerta di aumento avrà natura irrevocabile;

5.b. nella **tranche 1** l'investimento **minimo** sarà di euro **2.850,00** (duemilaottocentocinquanta virgola zero zero) comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo, di cui euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per nominale ed euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta virgola zero zero) per sovrapprezzo;

5.c. nella **tranche 2** l'investimento minimo sarà di euro **1.500,00** (millecinquecento virgola zero zero), da imputare interamente al valore nominale e dunque senza sovrapprezzo;

5.d. nella **tranche 3** l'investimento **minimo** sarà di euro **1.950,00** (millenovecentocinquanta virgola zero zero) comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo; di cui euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per nominale ed euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero) per sovrapprezzo;

5.e. nella **tranche 4** l'investimento **minimo** sarà di euro **2.950,00** (duemilanovecentocinquanta virgola zero zero) comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo; di cui euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per nominale ed euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta virgola zero zero) per sovrapprezzo;

5.f. in tutte le tranche sarà collocato con offerta di quote di categoria "A" o di categoria "B" ai sensi di statuto in dipendenza dell'importo di aumento complessivamente sottoscritto dal medesimo soggetto anche in una o più volte, con riferimento sia alla prima che alle successive tranche, entro il termine finale infra determinato e precisamente:

- **quote di categoria "A"** (fornite di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi) **a fronte di un investimento almeno pari ad euro 10.001,00** (diecimilauno virgola zero zero), comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo;

- **quote di categoria "B"** (prive del diritto di voto) per **investimenti fino ad euro 10.000,00** (diecimila virgola zero

zero).

Resta inteso che la percentuale di capitale rappresentato da quote di categoria "B", quali quote sprovviste del diritto di voto, non potrà superare i limiti massimi previsti da norme inderogabili di legge; conseguentemente, ove venissero raggiunti tali limiti massimi, potranno essere emesse unicamente quota di categoria "A";

5.g. obbligo di versamento in denaro, all'atto della sottoscrizione, dell'intero valore nominale sottoscritto oltre all'intero proporzionale sovrapprezzo, al fine di garantire durante tutta l'operazione il rispetto del disposto dell'art. 2438 c.c., applicabile anche agli aumenti di capitale nelle società a responsabilità limitata;

5.h. la terza tranche potrà essere offerta in sottoscrizione durante 3 (tre) distinte finestre temporali della durata massima di 28 (ventotto) giorni cadauna, individuate discrezionalmente dall'organo amministrativo nel rispetto del termine finale di sottoscrizione di detta tranche come infra determinato;

5.i. la quarta tranche potrà essere offerta in sottoscrizione solo a partire dal 1° maggio 2021;

5.j. fissazione del **termine finale di sottoscrizione della tranche 1 dell'aumento al 30 aprile 2021 e delle tranche 2, 3 e 4 al 31 dicembre 2021;**

5.k. tutte le tranche avranno carattere **scindibile e progressivo**, di guisa che il capitale risulterà in ogni caso aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche qualora non dovesse essere integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione, e che le relative sottoscrizioni avranno efficacia immediata e pertanto i diritti sociali derivanti dalla sottoscrizione di ciascuna tranche potranno essere esercitati immediatamente, senza attendere lo spirare del rispettivo termine di sottoscrizione, e comunque dal momento in cui l'organo amministrativo avrà provveduto ad aggiornare la cifra del capitale sociale, mediante deposito dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2481-bis c.c. presso il registro delle imprese competente, il tutto comunque nel rispetto della disciplina delle offerte tramite portali on line in base alla normativa sopra indicata e degli accordi tra il gestore e la banca o l'impresa di investimento presso il quale verranno depositati i versamenti compiuti in forza dell'aumento di capitale qui deliberato

6) di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul portale on-line, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da investitori professionali e/o dagli altri soggetti qualificati di cui all'art. 24 del Regolamento Consob più volte citato;

7) di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto so-

ciale come segue:

"ARTICOLO 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge, e precisamente:

- *quote di categoria "A", che godono di tutti i diritti economici ed amministrativi, ivi compreso il diritto di voto;*
- *quote di categoria "B", che godono di tutti i diritti economici ed amministrativi, ad esclusione del diritto di voto.*

In data 16 dicembre 2020 con verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi di Brescia è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per nominali euro 4.935.000,00 (quattromilioninovecentotrentacinquemila virgola zero zero) al prezzo complessivo di euro 7.980.500,00 (settemilioninovecentottantamilacinquecento virgola zero zero) di cui euro 3.045.500,00 (tremilioniquarantacinquemilacinquecento virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, suddiviso in quattro tranches scindibili rispettivamente di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), euro 1.350.000,00 (unmilione trecentocinquantamila virgola zero zero) ed euro 1.335.000,00 (unmilione trecentotrentacinquemila virgola zero zero) con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021.", invariato il resto;

8) di dare mandato all'organo amministrativo per il compimento di tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle presenti delibere, ivi incluso il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto aggiornato all'esito dell'operazione di aumento di capitale e dell'elenco soci aggiornato con l'indicazione della categoria di quota attribuita a ciascun socio in conformità a quanto sopra deliberato, nonché il deposito e la pubblicazione sul portale di *equity crowdfunding* di tutta la documentazione inerente la Società e i presenti aumenti di capitale in ottemperanza alla disciplina di Consob sopra indicata e in generale a compiere tutte le necessarie formalità presso la Consob e ad adempiere a tutte le verifiche e attività richieste dalla normativa vigente, anche di fonte regolamentare, in materia di raccolta di capitale da parte di start-up innovative e piccole medie imprese tramite portali on-line."

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea all'unanimità.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modifiche testé deliberate. **A ciò aderendo io notaio allego tale testo sotto la lettera "A".**

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta al-

le ore 19 (diciannove) e 37 (trentasette) minuti.

Il presente atto è composto di tre fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su nove pagine complete e su parte della decima, ed è stato sottoscritto da me notaio alle ore ventidue e cinque minuti.

FIRMATO IN ORIGINALE:

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO

Allegato "A" all'atto nn.2905 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA
"FOREVER BAMBU 28 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 25 e ss. del D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012, nonchè ai sensi del D.L. 3/2015, convertito dalla Legge 33/2015, la società "Start Up Innovativa" a responsabilità limitata denominata

"FOREVER BAMBU 28 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L."

ARTICOLO 2) - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di **Cernusco Sul Naviglio (MI)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso nonchè istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha per oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all' art. 2135 c. c. che svolgerà attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico. Nel particolare si occuperà dello svolgimento delle seguenti attività:

- la coltivazione del fondo;
- la silvicoltura;
- la coltivazione del bambù gigante;
- l'allevamento di bestiame;
- l'esercizio di attività connesse alle precedenti;
- la sperimentazione di procedure di coltivazione innovative;
- l'implementazione di sistemi innovativi di gestione dei processi di produzione in ambiente informatico ;
- la realizzazione di progetti per la tutela dell'ambiente e la quantificazione di CO2 risparmiata nel corso dell'anno anche attraverso la produzione di certificati bianchi/verdi.

3.2 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ritenute dall'organo

amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale con esclusivo riferimento all'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c.

Il tutto sempre nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO 4) - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5) - CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge, e precisamente:

- quote di categoria "A", che godono di tutti i diritti economici ed amministrativi, ivi compreso il diritto di voto;

- quote di categoria "B", che godono di tutti i diritti economici ed amministrativi, ad esclusione del diritto di voto.

In data 16 dicembre 2020 con verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi di Brescia è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per nominali euro 4.935.000,00 (quattromilioneinovecentotrentacinquemila virgola zero zero) al prezzo complessivo di euro 7.980.500,00 (settemilioneinovecentottantamila virgola zero zero) di cui euro 3.045.500,00 (tremilionequarantacinquemila cinquecento virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, suddiviso in quattro tranche scindibili rispettivamente di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), euro 750.000,00 (settecentocinquanta mila virgola zero zero), euro 1.350.000,00 (unmilione trecentocinquanta mila virgola zero zero) ed euro 1.335.000,00 (unmilione trecentotrentacinquemila virgola zero zero) con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021.",

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.3 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall' art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

5.4 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a mezzo raccomandata R.R.

5.5 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5.6 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

5.7 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti è data facoltà di emettere particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con la facoltà di escludere in tutto o in parte il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, con la facoltà di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.8 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il diritto di sottoscrivere non spetta per quelle quote che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 cod.civ.

Coloro che esercitano, mediante lettera raccomandata R.R. il diritto di sottoscrivere le quote, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda, ovvero nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.

ARTICOLO 6) - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere con-

fermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

7.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

7.2 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

7.3 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7.4 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

7.5 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

7.6 La società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012 con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 8) - DIRITTI DEI SOCI E LORO DOMICILIO

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello che risulta dall'apposita iscrizione nel Registro delle Imprese.

8.3 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 9) - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

9.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono

essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.

9.3 E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo codice, solo con il consenso di tutti i soci.

9.4 In caso di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso con corrispettivo fungibile in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

9.5 E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengono a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti in linea retta entro il primo grado, nonché della società direttamente o indirettamente controllante la società socia oppure della società da questa direttamente indirettamente controllata. E' pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione del fiduciario.

9.6 La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò che è oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma.

9.7 Se sussiste concorso fra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di capitale già di propria titolarità.

9.8 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite comunicazione in cui deve indicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente la propria volontà di esercitare la prelazione.

9.9 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la parte-

cipazione formulata con le modalità descritte equivale a semplice "invito a proporre".

Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della volontà di esercitare la prelazione da parte del destinatario della comunicazione stessa, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

9.10 Tutte le suddette comunicazioni e tutte quelle previste dal presente articolo dovranno essere fatte mediante lettera raccomandata R.R. o anche tramite e-mail, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

9.11 In tutti i casi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

9.12 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

9.13 In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale o che non sia coniuge o parente in linea retta di primo grado, occorre, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento delle partecipazioni, che sia manifestato il gradimento con decisione dei soci, con le maggioranze previste dal successivo articolo 14.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale o parte della stessa dovrà quindi comunicare agli altri soci con lettera raccomandata A/R ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione, la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle partecipazioni da alienare.

I soci dovranno decidere e comunicare le loro decisioni relative al gradimento con lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Qualora entro tale termine al socio non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà cedere la sua partecipazione.

In caso di diniego del gradimento, al socio intenzionato a cedere l'intera sua partecipazione sociale o parte della stessa, spetterà il diritto di recesso secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c.

Tutte le pattuizioni contenute nel presente articolo 9 avranno effetto unicamente decorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'i-

scrizione della società al Registro delle Imprese; prima del decorso dei 24 (ventiquattro) mesi quindi le partecipazioni sono trasferibili senza limiti.

9.14 E' vietata la costituzione di pegno sulle quote.

ARTICOLO 9-bis - CLAUSOLA di diritto di co-vendita (Tag a-long)

Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al/ai medesimo/i titolare/i, la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 51% (cinquantuno per cento) per cento del capitale sociale (maggioranza), è attribuito agli altri soci, titolari almeno dell'1% (uno per cento) per cento del capitale stesso (minoranza), il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente ed alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, tutte o parte delle proprie partecipazioni (diritto di Covendita).

Il Diritto di Covendita dovrà essere esercitato a mezzo comunicazione scritta inviata ai soci venditori (di seguito la "Comunicazione di Esercizio Covendita"), a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta che i soci venditori saranno obbligati ad inviare specificando in essa gli elementi essenziali della proposta di acquisto della quota del socio di minoranza stesso da parte del terzo acquirente (quali, a titolo esemplificativo, soggetto/i acquirente/i, termini e condizioni di compravendita, prezzo per la partecipazione, eventuali obblighi di indennizzo) (di seguito la "Comunicazione di Offerta Covendita").

La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio diritto di recesso, ai sensi del dell'art. 2473 c.c.

Qualora uno o più soci esercitino il Diritto di Covendita, il terzo acquirente dovrà acquistare, insieme alla partecipazione dei soci venditori offerta in vendita, anche l'intera partecipazione oggetto del Diritto di Covendita ed i soci che abbiano esercitato tale diritto saranno tenuti a prestare al terzo acquirente le medesime dichiarazioni e garanzie prestate dai soci venditori e ad assumere, pro quota alla partecipazione ceduta e senza vincolo di solidarietà con i soci venditori, i relativi obblighi di indennizzo.

Il prezzo di cessione della partecipazione dei soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita sarà, salvo quanto previsto di seguito per i trasferimenti il cui corrispettivo non sia regolato interamente in denaro, in ogni caso uguale (proporzionalmente alla percentuale di capitale rappresentata dalla partecipazione) al prezzo pagato dal terzo acquirente.

te per l'acquisto della partecipazione dei soci venditori, salvo il rispetto comunque del valore determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell' art. 2473 c.c., come sopra specificato.

In tutti i casi in cui il trasferimento sia suddetta previsto a fronte di un corrispettivo (in parte o per l'intero) non in denaro, i soci che esercitino il Diritto di Covendita saranno legittimati ad esercitare tale Diritto per un corrispettivo in denaro (il cui pagamento dovrà avvenire contestualmente al trasferimento in proprietà) che dovrà essere indicato nella "Comunicazione di Offerta Covendita" inviata dal socio venditore al socio di minoranza a cui spetta il diritto di co-vendita nei termini e con le modalità sopra indicate, sempre nel rispetto del valore determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c. c.c., come sopra specificato; il socio di minoranza, qualora intenda esercitare il Diritto di Covendita e intenda proporre una diversa valorizzazione del valore di mercato, avrà l'onere di farlo, a pena di decadenza, con la Comunicazione di Esercizio Covendita. L'assenza di rilievi alla proposta di valore di mercato formulata dai soci venditori nella Comunicazione di Offerta Covendita si intenderà quale accettazione della stessa. In caso di disaccordo, i soci interessati cercheranno di raggiungere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della Comunicazione di Esercizio Covendita, un accordo sul valore di mercato. In caso di inutile decorso del termine, la determinazione sarà rimessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., alla decisione dell'Arbitratore, nominato d'accordo tra i soci ovvero in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nel caso uno o più soci esercitino il Diritto di Covendita ma i soci venditori non riescano a procurare l'acquisto da parte del terzo alle condizioni indicate della partecipazione oggetto del Diritto di Covendita, i soci venditori potranno:

- a) acquistare loro stessi a parità di condizioni, la partecipazione oggetto del Diritto di Covendita;
- b) ridurre l'ammontare delle partecipazioni che gli stessi intendano trasferire al terzo in misura tale da consentire ai soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita di trasferire la propria partecipazione nella misura determinata in applicazione delle precedenti disposizioni.

In mancanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), i soci venditori non potranno trasferire le proprie quote al terzo acquirente designato.

In caso di mancato esercizio del Diritto di Covendita, i so-

ci venditori saranno liberi di trasferire a terzi la partecipazione offerta entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'invio della Comunicazione di Esercizio Covendita, alle condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta Covendita, termine decorso il quale i soci venditori non potranno vendere la propria partecipazione, se non dando nuovamente inizio alla procedura di cui al presente articolo.

Tutte le comunicazioni si intenderanno validamente rese anche a mezzo posta elettronica.

ARTICOLO 10) - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune, a norma dell'articolo 2468 ultimo comma c.c.

Art. 11) - DECISIONI DEI SOCI

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma cod. civ., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

11.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

11.3 Le decisioni dei soci, a norma degli articoli 2479 e 2479 bis c.c., possono essere adottate mediante metodo assembleare, consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto. Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci le materie di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 c.c.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

11. 4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto, dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, apposito documento scritto, da sottoporre a tutti i soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta

degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti sia astenuti sia contrari.

11.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto anche senza formale interpellanza dell'organo amministrativo, apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta su un documento a parte ovvero in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni dei documenti relativi alle trasmissioni dei potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.7 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

11.8 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere comunicate alla società ed essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 12) - ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea dei soci di cui all'articolo 2479-bis c.c. viene convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, da uno degli Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, telefax o posta elettronica e fatto pervenire ai soci al loro domicilio, come risultante dall'apposita iscrizione al Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale luogo e ora della seconda convocazione.

12.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-

ta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 13) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea, a norma dell'art. 2479-bis, comma 4, cod. civ., sotto la propria personale responsabilità, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 12.2) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre es-

sere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 14) - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

14.1 Ogni socio ha diritto di intervenire all'assemblea e ad ognuno spetta il voto in modo proporzionale alla sua partecipazione.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

14.3 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto e di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.4 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 15) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16) - AMMINISTRAZIONE

16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

16.2 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

ARTICOLO 17) - NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino al tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 18) - PRESIDENTE

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ARTICOLO 19) - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione le decisioni dello stesso devono sempre essere adottate mediante deliberazione collegiale.

ARTICOLO 20) - SVOLGIMENTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con telegramma, con telefax, con fax o con posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

20.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 21) - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 All'Organo amministrativo, qualunque sia la propria strutturazione, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 22) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

22.1 La rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro, ovvero all'Amministratore Unico.

22.2 La rappresentanza sociale spetterà anche agli Amministratori Delegati, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 23) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 24) - ORGANO DI CONTROLLO

24.1 La nomina dell'Organo di Controllo è facoltativa essendo obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civ.

24.2 L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e di due supplenti; è altresì possibile affidare la revisione dei conti ad un revisore, nel rispetto dell'art. 2477 c.c. stesso.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

ARTICOLO 25) - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

25.1 L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Organo.

I Sindaci sono rieleggibili.

25.2 Non può essere nominato alla carica di Sindaco, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

25.3 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

25.4 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco l'Assemblea dovrà nominare un nuovo Sindaco.

25.5 L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre gli può essere attribuito il controllo contabile, ove esso non sia affidato al revisore legale di cui innanzi; in relazione a ciò i Sindaci dovranno essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

25.6 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai

soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

25.7 L'Organo di Controllo deve redigere verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dello stesso e debitamente sottoscritto.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

25.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

ARTICOLO 26) - RECESSO DEL SOCIO

26.1 Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 27.

ARTICOLO 27) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione

del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

27.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale per il corrispondente importo; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 28) - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11 e con i quorum deliberativi di cui al precedente art. 14, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

28.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

28.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

28.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ARTICOLO 29) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

29.2 Nel caso di cui al precedente articolo 29.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod.civ.

29.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

29.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

29.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo

VIII Libro V del Codice Civile.

ARTICOLO 30) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio della sede della società.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera di Commercio della sede della società.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

ARTICOLO 31) - START UP INNOVATIVA

31.1 Qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sue successive modifiche ed integrazioni, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", e pertanto la società possa qualificarsi come "start-up innovativa", e fintantoché la società sia iscritta nell'apposita Sezione istituita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'ottavo comma del predetto art. 25, in deroga al diritto societario ed alle norme previste nei precedenti articoli del presente Statuto sociale:

A) il termine stabilito dall'articolo 2482-bis c.c., comma quarto, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dall'articolo 2482/ter c.c., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484 c.c., primo comma, punto n. 4). Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi dell'articolo 2482-ter c.c.;

B) lo Statuto sociale può prevedere e disciplinare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 c. c., commi secondo e terzo;

C) lo Statuto sociale può prevedere e disciplinare, anche in deroga all'articolo 2479 c.c., quinto comma, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribui-

scono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;

D) alla "start-up innovativa", non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

E) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 c.c., comma primo, le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali;

F) il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti del l'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali;

G) lo Statuto sociale può prevedere e disciplinare, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile;

H) nel caso in cui la società intenda effettuare una raccolta di capitale di rischio tramite un portale online in accordo con il Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, qualora risultassero sottoscritti dei patti parasociali, i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato sul sito internet della società.

31.2 In ogni caso, qualora la società perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, secondo comma, del citato Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prima della scadenza del termine previsto dalla normativa in materia, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, ottavo comma, e in ogni caso, una volta decorsi i termini di legge dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28 del citato Decreto Legge contenente "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative", ferma restando l'efficacia dei

contratti a tempo determinato stipulati dalla "start -up innovativa" sino alla scadenza del relativo termine.

ARTICOLO 32) - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO IN ORIGINALE:

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO